

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 17/06/2010 n. 1926
d.lgs 163/06 Articoli 38 - Codici 38.1.1

La mancanza di una pronuncia del giudice dell'esecuzione, ex art. 676 c.p.p., al momento della presentazione della domanda di partecipazione, obbliga il ricorrente a dichiarare l'esistenza del reato in sede di gara (T.A.R. Lombardia, Sez. I 28.05.08 n. 1861). Il decorso di un considerevole termine dai fatti penalmente rilevanti, del quinquennio ex art. 445 c.p.p., e la presentazione della domanda per ottenere l'estinzione del reato, non possono tuttavia rimanere senza conseguenze per la stazione appaltante, dovendosi prendere in considerazione tali fatti nella motivazione del provvedimento che esamina l'incidenza sulla moralità professionale dei reati.